



Livorno, 01/08/2022

STATUTO

Oggetto: Verbale Assemblea del Consiglio Direttivo del 1 agosto 2022.

Ordine del giorno: aggiunta e modifica dello Statuto.

Il giorno 1 agosto 2022 alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare su l'ordine del giorno.

All'assemblea sono presenti:

il Presidente Claudio Ennio Rigolo
la Consigliera Aurora Rappelli (delega alla segreteria)
il Consigliere Giuseppe Alderotti
il Consigliere Enzo Bargagna
il Consigliere Paolo Perugini (da remoto)

I Consiglieri Franco Perossini e Martino Seravalli delegano la Consigliera Aurora Rappelli per il voto.

Prende la parola la Cons. Aurora Rappelli ed espone la modifica da apportare allo Statuto per poter essere inseriti nel nuovo Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).
La modifica da aggiungere al paragrafo 3 "Attività e Finalità" è la seguente:

"Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociali".

Il Consiglio Direttivo approva la modifica all'unanimità.
L'Assemblea viene aggiornata.

La Segretaria
Aurora Rappelli

Il Presidente
Claudio Ennio Rigolo

SPORT INSIEME LIVORNO APS

Via della Cinta Esterna, 25 - 57122 Livorno - ITALY Tel. e Fax +39 0586 839911

info@sportinsiemelivorno.it www.sportinsiemelivorno.it



STATUTO

Art.1

Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n.289, l'Associazione denominata "Sport Insieme Livorno Sportivo Dilettantistica diversamente abili APS". In breve denominata "SIL Sport Insieme Livorno", da ora in avanti indicata con il termine "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel comune di Livorno. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2

Marchio

I colori sociali sono l'azzurro e il bianco. Lo stemma rappresenta un uomo sulla sedia a rotelle che gioca a tennis stilizzato che gioca a tennis.

Art. 3

Finalità e Attività

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione agli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) organizzazione delle attività sportive dilettantistiche; in particolare, tennis, vela, snorkeling, diving, escursionismo, tiro con l'arco, hand-bike, sup, scherma, basket, sci e pesca sportiva; promuovendo ogni utile attività sportiva e ricreativa mirata a ridurre il disagio fisico, psichico, intellettuale e a incentivare l'integrazione sociale e l'indipendenza individuale;

b) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, a favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità e disagio affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità; promuovendo e favorendo la partecipazione ad iniziative a tutela delle categorie e/o dei singoli disabili e progetti tesi a migliorare la qualità di vita di bambini, ragazzi e adulti disabili.

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa; in particolare, attività didattica tra disabili (non vedenti, disabili psichici, fisici ecc.) e persone affette

da disagio psichico e relazionale; attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive;

d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c della legge 6 giugno 2016, n. 106; in particolare la promozione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili e persone affette da disagio psichico e relazionale;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per il raggiungimento dei suoi scopi e la realizzazione delle proprie attività di interesse generale, l'Associazione osserva lo Statuto ed i regolamenti del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e delle federazioni a cui è affiliata.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociali (art. 8 co. 1 Cts).

Art.4

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in : Ordinari, Atleti, Onorari, Sostenitori.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere :

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art.6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o di termine.

Gli associati Ordinari e Atleti sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Gli associati Onorari sono coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati Sostenitori sono coloro che versano spontaneamente oltre alla quota associativa stabilita per tutte le categorie degli associati, una certa quota a favore dell'Associazione, solo al fine di aderire agli scopi istituzionali della stessa.

Quote suppletive potranno essere richieste agli associati per l'iscrizione degli stessi ad Unioni Sportive, Federazioni, ecc.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

ART. 5

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee prendere visione dei bilanci;

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per :

- morte;
- recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno 3 mesi prima;
- esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica per i seguenti casi: in caso di morosità nel pagamento della quota annuale

che persista per oltre 12 mesi, in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

ART. 7

Organi dell'Associazione

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli Organi dell'associazione sono :

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente
- l'Organo di Controllo, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge;

Le cariche sociali sono riservate agli associati e sono gratuite.

ART. 8

Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno, per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e per il rinnovo degli Organi associativi (se scaduti).

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qual volta se ne verifichi la necessità.

Può essere richiesta da almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto, con domanda scritta contenente l'ordine del giorno e presentata al Presidente dell'Associazione. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea delibera sugli argomenti dell'ordine del giorno.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso affisso nei locali della sede o effettuato mediante altra comunicazione equivalente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 9

Quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza semplice, con l'intervento di almeno metà più uno degli associati, in seconda convocazione, sempre a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di modificazione dello Statuto occorre una maggioranza di due terzi degli intervenuti all'Assemblea, con diritto di voto. La votazione avviene per alzata di mano, per l'elezioni delle cariche sociali, a scrutinio segreto. In quest'ultimo caso sono nominati 5 scrutatori.

Potranno prendere parte all'Assemblea con diritto di voto gli associati regolarmente iscritti, in regola con il versamento della quota associativa, appartenenti all'Associazione da almeno 3 mesi, che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Non possono effettuare elettorato attivo e passivo coloro che, per qualsiasi motivo risultano esclusi dal godimento dei diritti politici.

ART. 10

Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione;
- 2) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- 3) approva il Bilancio di Esercizio;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) approva gli eventuali regolamenti interni, incluso il regolamento dei lavori assembleari;
- 6) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, all'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria :

- 1) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- 2) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- 3) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza degli associati intervenuti e dei relativi diritti di voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale e due scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

ART. 11

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un Presidente e di 4 (6 o 8) membri, eletti dall'Assemblea su liste separate.

I membri del Consiglio Direttivo durano 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente con maggiore anzianità di carica.

Si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi, può però essere convocato anche su richiesta scritta di almeno 3 dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le convocazione del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equivalente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purchè sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice, debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale, dal Segretario o da un Consigliere incaricato, e rese note agli associati. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, comportano le dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo.

Le dimissioni del Presidente comportano l'effettuazione di elezioni per la nomina del solo Presidente.

Se a tale carica risulta eletto un Consigliere, il Consiglio Direttivo viene integrato con il primo dei non eletti, purchè eleggibile.

Tutti i compiti del Presidente, fino alla normale scadenza assembleare, vengono assunti dal Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo dimissionario rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo per il disbrigo degli affari correnti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario (o decaduto) deve convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, per una data non posteriore di giorni 40 delle dimissioni.

ART. 13

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, ad associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'Associazione.

Può, altresì nominare altre figure ritenute utili per un buon funzionamento dell'Associazione, quale ad esempio l'Economo.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea Ordinaria, deve esaminare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini associativi per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo :

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e nelle modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

ART. 14

Cessazione della carica di consigliere

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per :

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio stesso;
- 2) decadenza, norma dell'art. 12;
- 3) scadenza del mandato;
- 4) decesso;
- 5) mancata partecipazione per almeno sei mesi, tranne il caso di malattia o grave impedimento;
- 6) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea Ordinaria.

ART.15

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, esegue le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.

Di concerto con il Vice Presidente e l'Economo, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento dell'Associazione, (ove non abbia provveduto il Consiglio Direttivo), nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo o dallo Statuto.

Deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di carica.

ART. 16 **Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o sui determinati affari.

ART. 17 **Segretario**

Il Segretario, di norma, redige i verbali. Attende, inoltre alla corrispondenza, cura le tenute del libro dei Soci, e dei tesseramenti, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Organi Federali, tiene aggiornato lo schedario degli Atleti con relativi documenti.

ART. 18 **Economo**

L'Economo si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede altresì alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 19

Bilancio di esercizio e avanzi di gestione

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno e con l'anno sportivo del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) per quanto concerne l'aspetto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il Bilancio di esercizio entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno. Copia del Bilancio dovrà essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno il diritto di esaminare il libri associativi consultabili presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART: 22

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



3 2684 09/08/2022

0,00 **TZP22L002684000TK**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZP

